



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.10 del 20/04/2022

Protocollo

N.4089 del 20/04/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RESTITUZIONE IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE: LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso:

- Che il Sig. **CENTONZE Francesco** nato a San Donaci il 09/06/1956 e residente alla via Europa n.13 1° P – Cellino San Marco (BR), c.f. CNTFNC56H09H822T, risulta proprietario dell'immobile identificato catastalmente al foglio 22, p.lla 153, in possesso del **sig. CAPUTO Cristian** nato a Mesagne il 17/10/1992 e residente alla via Piave n. 9 – San Donaci (BR), c.f. CPTCST92R17F152B;
- Che il terreno, come accertato presso gli archivi dell'anagrafe comunale è intestato catastalmente al sig. CENTONZE Antonio nato il 17/01/1926, deceduto in data 15/10/2010 e che l'erede legittimo è il su citato sig. CENTONZE Francesco;
- Che in data 02/02/2022, congiuntamente al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri e su richiesta di quest'ultimi, è stato effettuato il sopralluogo dallo scrivente Ing. Arcangelo Arnesano, Responsabile del procedimento istruttorio e del Procedimento Amministrativo del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, durante il quale si è accertata la consistenza dell'immobile e delle opere rinvenute, come di seguito descritte e desumibili dal rilievo grafico e fotografico allegato al verbale:
 - una recinzione perimetrale con rete metallica e teli ombreggianti di colore verde;
 - un capanno realizzato in assenza di permesso di costruire, in violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., in evidente stato di precarietà strutturale, in violazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 ed in violazione dell'art. 65 e 93 del citato D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii; il capanno è costituito da un basamento in calcestruzzo, sei pilastri in blocchi di cemento posati a secco delle dimensioni di 50 cm x 50 cm, h 270 cm, copertura a doppia falda in lamiera gregata; il capanno è avvolto da teli in materiale plastico; il capanno è sede di officina meccanica, con impianti evidentemente non a norma. Il capanno ha dimensioni di circa 850 cm x 570 cm, altezza all'imposta di 270 cm a al colmo di 385 cm.
 - basamento esterno in calcestruzzo delle dimensioni di circa 560 cm x 600 cm;
 - una struttura metallica tubolare a sostegno di teli in materiale plastico.

Richiamata la propria nota Prot. n. 1208 del 03/02/2022 che dava avvio al procedimento di EMISSIONE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI per le opere di che

trattasi, notificata al proprietario in data 08/02/2022 e al possessore in data 03/02/2022;

Visto il D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione;

Visto il Verbale di sopralluogo del 02/02/2022 e i relativi allegati;

Visto l'articolo 43 delle N.T.A. del vigente PRG approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2002, n°1421

Dato atto che

- 1) Trova applicazione l'art. 31 del D.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii., poiché gli interventi di seguito elencati sono stati **“eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”**, in particolare:
 - una recinzione perimetrale con rete metallica e teli ombreggianti di colore verde;
 - un capanno realizzato in assenza di permesso di costruire, in violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., in evidente stato di precarietà strutturale, in violazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 ed in violazione dell'art. 65 e 93 del citato D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii; il capanno è costituito da un basamento in calcestruzzo, sei pilastri in blocchi di cemento posati a secco delle dimensioni di 50 cm x 50 cm, h 270 cm, copertura a doppia falda in lamiera gregata; il capanno è avvolto da teli in materiale plastico; il capanno è sede di officina meccanica, con impianti evidentemente non a norma. Il capanno ha dimensioni di circa 850 cm x 570 cm, altezza all'imposta di 270 cm a al colmo di 385 cm.
 - basamento esterno in calcestruzzo delle dimensioni di circa 560 cm x 600 cm;
 - una struttura metallica tubolare a sostegno di teli in materiale plastico.

Accertato che il responsabile dell'abuso edilizio risulta essere:

- il **Sig. CENTONZE Francesco nato a San Donaci il 09/06/1956 e residente alla via Europa n.13 1° P – Cellino San Marco (BR), c.f. CNTFNC56H09H822T**, in quanto risulta proprietario dell'immobile identificato catastalmente al foglio 22 particella153;
- il **Sig. CAPUTO Cristian nato a Mesagne il 17/10/1992 e residente alla via Piave n. 9 – San Donaci (BR), c.f. CPTCST92R17F152B**, in quanto è al momento in possesso dell'immobile identificato catastalmente al foglio 22 particella153;

Visti l'art. 31 comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., l'art. 61 dello Statuto Comunale e l'art. 10 e segg. del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano funzioni, responsabilità, competenze e gli atti dei Responsabili di Settore;

Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.05.2021 di attribuzione all'ing. Arcangelo Arnesano della responsabilità del III settore "Lavori Pubblici e Urbanistica";

Per le motivazioni sopra esposte

INGIUNGE

nei confronti di:

1. **Sig. CENTONZE Francesco nato a San Donaci il 09/06/1956 e residente alla via Europa n.13 1° P – Cellino San Marco (BR), c.f. CNTFNC56H09H822T**, in quanto risulta proprietario dell'immobile identificato catastalmente al **foglio 22 particella153**;
2. **Sig. CAPUTO Cristian nato a Mesagne il 17/10/1992, e residente alla via Piave n. 9 – San Donaci (BR), c.f. CPTCST92R17F152B**, in quanto è al momento in possesso dell'immobile identificato catastalmente al **foglio 22 particella153**;

di provvedere, a propria cura e spese:

alla demolizione delle opere descritte in premessa e alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali e per le opere eseguite in assenza dalla segnalazione certificata di inizio attività, entro il termine perentorio di 90 giorni (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza, dando comunicazione all'ufficio urbanistica del Comune di San Donaci dell'inizio e della conclusione dei lavori, previa nomina di un Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice, allegando la documentazione prevista in adempimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavori e gestione dei rifiuti edili;

AVVISA

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune.

L'area di sedime risulta essere pari a mq. 1403,00 costituita da quella in cui insiste l'opera e quella necessaria per la realizzazione di opere analoghe, individuata in Catasto al Foglio 22 p.lla 153.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che l'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

DISPONE

- 1. che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;
- 2. l'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, a:
 - Ufficio di Polizia Locale di San Donaci per la verifica dell'osservanza della stessa;
 - Alla Procura della Repubblica di Brindisi;
 - Al Presidente della Giunta Regionale di Bari;
 - Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Donaci;

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, i sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199.

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

IL DIRIGENTE

f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 513

La presente Ordinanza Dirigenziale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addi 20/04/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 20/04/22

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO